



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

**REGOLAMENTO
DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE PER
L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
DA PARTE DEGLI ISCRITTI**

APPROVATO IL 22 SETTEMBRE 2014
ED AGGIORNATO IL 3 NOVEMBRE 2014



SOMMARIO

Premessa	3
Articolo 1 - Principi generali	3
Articolo 2 - Responsabilità disciplinare	3
Articolo 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale	4
Articolo 4 - Astensione e ricusazione	5
Articolo 5 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	6
Articolo 6 - Avvio dell'azione disciplinare	6
Articolo 7 - Iter procedimentale preliminare	7
Articolo 8 - Archiviazione immediata	7
Articolo 9 - Apertura del Procedimento Disciplinare	8
Articolo 10 - Istruttoria	8
Articolo 11 - Audizione formale	9
Articolo 12 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale	9
Articolo 13 - Udienze dibattimentali	10
Articolo 14 - Verbale	10
Articolo 15 - Riapertura dell'istruttoria	10
Articolo 16 - Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria	11
Articolo 17 - Decisione allo stato degli atti	11
Articolo 18 - Decisione	11
Articolo 19 - Prescrizione dell'azione disciplinare	11
Articolo 20 - Lettura del dispositivo	12
Articolo 21 - Pubblicazione	12
Articolo 22 - Rinvio della decisione	12
Articolo 23 - Requisiti della decisione	12
Articolo 24 - Notificazione della decisione	12
Articolo 25 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari	13
Articolo 26 - Rinvio.....	13



Premessa

1. Il presente Regolamento, vista la nota del CNDCEC del 15 novembre 2013, è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dal Consiglio di Disciplina Territoriale del medesimo Ordine, in attuazione delle disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005, quale atto di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine di Roma in conformità alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).
2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente per la valutazione del comportamento degli Iscritti relativamente ad ipotesi di inadempimento dell'obbligo formativo sancito dall'articolo 12, punto r), del D.Lgs.139 del 28 giugno 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.126/L del 19 luglio 2005 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dai Regolamenti approvati dal CNDCEC e/o dall'ODCEC di Roma (l' "**Obbligo Formativo**").

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

1. E' scopo esclusivo del procedimento disciplinare relativo al presente Regolamento l'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili inerenti e conseguenti all'inadempimento dell'Obbligo Formativo.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata la inosservanza dell'Obbligo Formativo.
2. Ai fini della verifica della osservanza dell'Obbligo Formativo, valgono le rilevazioni effettuate da parte dell'ODCEC di Roma in materia, integrate da qualsivoglia documento o elemento probatorio, prodotto dagli Iscritti, nonché dalla rappresentazione di circostanze particolari indicate dagli Iscritti nell'esercizio del loro diritto di difesa.
3. La comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dell'inadempimento, deve tener conto della eventuale inosservanza dell'Obbligo Formativo nel periodo formativo precedente a quello in cui si sono verificati i fatti oggetto di accertamento.



4. La disposizione indicata nel comma precedente si applica dal periodo formativo triennale in corso al momento della entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo II

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE – I COLLEGI DI DISCIPLINA

Articolo 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale – I Collegi di Disciplina: composizione – funzioni – riunioni

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale competente ad accertare l'inadempimento dell'Obbligo Formativo è quello istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma in attuazione dell'art.3 del "Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art.8, comma 3, del D.P.R.7 agosto 2012, n.137" approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delibera dell'8 novembre 2012, trasmesso al Ministero della Giustizia il 7 marzo 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.9 del 15 maggio 2013.

2. Esso è composto da nove componenti effettivi e cinque componenti supplenti.

3. Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti l'inadempimento dell'Obbligo Formativo da parte degli Iscritti all'Ordine di Roma.

4. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

5. Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del membro avente maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dopo il Presidente.

6. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Roma secondo il relativo ordine.

7. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.

8. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono ordinariamente presso la sede dell'Ordine.



9. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.
10. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine.
11. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
12. In seno al Consiglio di Disciplina, su decisione del Presidente, possono essere istituiti tre Collegi di Disciplina, composti ciascuno di tre membri, i cui Presidenti e Segretari sono nominati dal Presidente del Consiglio di Disciplina.
13. Ai Collegi di Disciplina competono tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina. L'assegnazione dei procedimenti ai singoli Collegi di Disciplina è disposta dal Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale può fissare criteri generali di assegnazione.
14. Il Presidente del Consiglio di Disciplina può disporre la trattazione di specifici procedimenti da parte del Consiglio di Disciplina, anziché da parte dei Collegi di Disciplina, anche dopo la loro assegnazione a questi ultimi.
15. I Collegi di Disciplina si riuniscono – di regola – contemporaneamente presso la sede dell'Ordine, nelle date e negli orari indicati dal Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale potrà disporre anche che le sedute dei Collegi si tengano in orari e/o giorni differenti.
16. Le riunioni del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Articolo 4 - Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina che procedono ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina.
3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.
4. In caso di astensione o ricusazione di taluno dei componenti di un Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina dispone l'assegnazione del procedimento ad altro Collegio



di Disciplina o, in caso di sussistenti ulteriori casi di astensione o ricusazione, al Consiglio di Disciplina.

Articolo 5 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Presidenti dei Collegi di Disciplina.

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;

b) nomina al suo interno un relatore per ogni singolo procedimento;

c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;

d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;

e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato;

f)) istituisce, nel caso lo reputi necessario, i Collegi di Disciplina e ne nomina i Presidenti e i Segretari.

3. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel comma 2 sono assolte dal Vice Presidente, il quale esercita anche le funzioni del Presidente previste in altre parti del Regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Presidente stesso.

4. Nel caso di istituzione dei Collegi di Disciplina, le funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina indicate nel precedente comma 2 lett.a), b), c), d) ed e) sono attribuite ai Presidenti dei Collegi di Disciplina.

Capo III

FASE PRELIMINARE

Articolo 6 - Avvio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare nei confronti di un Iscritto per inadempimento dell'Obbligo Formativo è promossa dal Consiglio di Disciplina, previa comunicazione dell'Ordine.



2. Nel caso in cui l'inadempimento dell'Obbligo Formativo sia rilevato nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è competente all'esercizio della azione disciplinare il Consiglio di Disciplina Territoriale ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 7 - Iter procedimentale preliminare

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della comunicazione di cui al 1° comma del precedente art. 6, provvede all'apertura di un fascicolo.

2. Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente, previa assegnazione della pratica ad un relatore ovvero ad uno dei Collegi di Disciplina, ove questi siano istituiti, provvede a comunicare all'Iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. indirizzata all'ultimo domicilio professionale comunicato dall'Iscritto all'Ordine o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c., l'apertura del fascicolo invitandolo, nel contempo, a prenderne visione ed a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. La comunicazione può essere sottoscritta da un componente del Consiglio di Disciplina su delega del Presidente.

3. Qualora siano istituiti i Collegi di Disciplina le designazioni dei relatori sono effettuate dai relativi Presidenti.

4. Il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina procede all'esame della documentazione prodotta e della eventuale memoria difensiva dell'incolpato.

5. Il Presidente del Consiglio di Disciplina o il Presidente del Collegio di Disciplina, qualora siano istituiti i Collegi di Disciplina, o il relatore nominato, illustra, quindi, al Consiglio o al Collegio i fatti e le circostanze attinenti al fascicolo disciplinare con le conclusioni ed il parere in merito all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, ovvero alla archiviazione immediata.

Articolo 8 - Archiviazione immediata

1. Il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina, qualora siano istituiti i Collegi di Disciplina, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorché, pur risultando l'inadempimento dell'Obbligo Formativo, esso – a giudizio del Consiglio o del Collegio di Disciplina – sia di entità tale o concorrano particolari circostanze da consentire di non irrogare sanzioni.

2. Nel caso di archiviazione immediata pur in presenza di inadempimento dell'Obbligo Formativo, la decisione del Consiglio di Disciplina o del Collegio di Disciplina avrà valore di precedente nella valutazione di eventuali inadempimenti dell'Obbligo Formativo da parte



dell'Iscritto nei periodi formativi successivi.

3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'ultimo domicilio professionale comunicato dall'Iscritto all'Ordine o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c., all'Iscritto interessato e al Consiglio dell'Ordine di Roma per le determinazioni di competenza.

Capo IV

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Articolo 9 - Apertura del Procedimento Disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina, udita la relazione del relatore o del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 8, delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, con contestuale formulazione del capo di incolpazione, notificandola, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata postale a.r. indirizzata all'ultimo domicilio professionale comunicato dall'Iscritto o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c. e al Pubblico Ministero, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r., nonché comunicandola al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine di Roma per le determinazioni di competenza.

2. La delibera consiliare/collegiale deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate; l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto all'Albo.

3. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro dieci mesi dalla comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Istruttoria

1. Il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina, ove lo ritenga utile, convoca per un'audizione formale l'incolpato, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. inviata all'ultimo domicilio professionale comunicato dall'Iscritto all'Ordine o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c.

2. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre la comunicazione della possibilità di farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'invito a comparire ed a presentare eventuali ulteriori memorie difensive e



documenti, entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla ricezione o dalla notifica della convocazione. Tra la data di ricezione o di notifica della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di quindici giorni liberi.

3. Il Consiglio di Disciplina, o il Collegio di Disciplina, assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo, può rinviare, per una sola volta, la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in sua assenza.

Articolo 11 - Audizione formale

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina o del Collegio di Disciplina, ovvero il relatore incaricato, dà lettura dei capi di incolpazione ed espone i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

2. Il Presidente, o il relatore incaricato, rivolge domande direttamente all'incolpato. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti del Consiglio o del Collegio.

3. Il Consiglio, o il Collegio, può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

4. Qualora alle eventuali richieste istruttorie non venga dato riscontro entro i termini stabiliti, il Consiglio o il Collegio può decidere allo stato degli atti.

5. Se nel corso dell'audizione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, il Consiglio o il Collegio apre un separato fascicolo da avviare alla fase preliminare.

6. Della audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti alla audizione, dal Consigliere Segretario e dal Presidente del Consiglio di Disciplina o del Collegio.

CAPO V

IL DIBATTIMENTO

Articolo 12 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

1. Il Consiglio o il Collegio, all'esito dell'istruttoria, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.

2. Il Consiglio o il Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione o la modifica del capo di incolpazione.



3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione o modifica del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata a.r. o o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c.

4. Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni liberi.

Articolo 13 - Udienze dibattimentali

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, il Consiglio o il Collegio acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

2. Le udienze avanti il Consiglio o avanti il Collegio di Disciplina non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

3. L'incolpato può farsi assistere da un Avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

4. All'udienza dibattimentale il relatore, ovvero il Presidente del Consiglio o del Collegio, espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita; successivamente, viene sentito, se presente, l'incolpato.

5. Nell'ipotesi in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina o il Collegio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo, può rinviare, per una sola volta, la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in sua assenza.

Articolo 14 - Verbale

1. Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio o del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio durante la riunione in Camera di Consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Articolo 15 - Riapertura dell'istruttoria



1. Il Consiglio o il Collegio può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale, o anche dopo che essa si sia tenuta, ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Consiglio o il Collegio può disporre:
 - che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
 - che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
 - ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Capo VI

I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DEI COLLEGI

Articolo 16 - Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

1. L'ordinanza istruttoria di cui all'articolo 15 viene letta in udienza e comunicata, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata a.r o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c., all'incolpato, se assente, o al suo difensore eventualmente nominato.

Articolo 17 - Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti nell'ordinanza medesima, il Consiglio o il Collegio, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 18 - Decisione

1. Espletati gli incombenzi dibattimentali, il Consiglio o il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio o il Collegio delibera con decisione motivata.
4. La decisione del Consiglio di Disciplina o del Collegio di Disciplina può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;
 - nell'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall'Albo o dall'Elenco speciale.

Articolo 19 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.



2. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizionale quinquennale.

Articolo 20 - Lettura del dispositivo

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura al termine dell'udienza.

Articolo 21 - Pubblicazione

1. La decisione viene pubblicata mediante deposito, nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, del verbale della seduta di Consiglio o di Collegio nel corso della quale essa è stata adottata, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Articolo 22 - Rinvio della decisione

1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio o il Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito, ai sensi del precedente articolo 21, nella Segreteria del Consiglio di Disciplina e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Requisiti della decisione

1. La decisione del Consiglio o del Collegio deve contenere:
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
 - esposizione dei fatti;
 - svolgimento del procedimento;
 - motivazione;
 - dispositivo;
 - la data in cui è pronunciata, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
 - la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario;
 - la data di pubblicazione, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
 - l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine.

Articolo 24 - Notificazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 21, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 o 143 c.p.c.:

- all'incolpato;
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede;
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
- al Ministero della Giustizia;



- al Consiglio dell'Ordine di Roma per le determinazioni di competenza.

Articolo 25 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione all'Albo o all'Elenco speciale dei professionisti radiati è disciplinata dall'art. 57 del D.Lgs 139/2005.

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 D.Lgs. 139/2005, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'Iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio decide entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5. Nel caso in cui l'Iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

Articolo 26 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del Capo V del D.Lgs. 139/2005 (articoli da 49 a 57), ai cui principi generali esso si ispira, le norme del codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990, il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo del CNDCEC nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento del Procedimento Disciplinare del Consiglio di Disciplina Territoriale, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dal Consiglio di Disciplina Territoriale del medesimo Ordine in data 2 dicembre 2013.